



San Zeno Naviglio,
31 marzo 2020

Spett.le
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per le valutazioni e le
autorizzazioni ambientali
Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

OGGETTO: Istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto "Impianto peaker per bilanciamento rete elettrica" in Loc. Giammoro del Comune di Pace del Mela (ME).

Invio integrazioni richieste. Codice procedura ID4953

Appreso dell'avvenuta pubblicazione sul portale di codesto spettabile Ministero dell'Ambiente della nota prot. 15701 del 03/03/2020, con la quale il Presidente della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS inviava alla Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (CreSS) una nota con la quale ritiene necessario chiedere al Proponente alcuni approfondimenti, di seguito si riportano le risposte alle singole precisazioni richieste.

In riscontro a quanto richiesto ai punti 1) e 2), in allegato alla presente, viene trasmessa la relazione tecnica della società Otospro S.r.l. "*Monitoraggio ante operam e Previsione impatto acustico - Impianto peaker per bilanciamento rete elettrica di Giammoro - Pace del mela (ME)*", redatta dal Dott. Attilio Binotti che è qualificato:

- Tecnico competente in acustica ambientale - Regione Lombardia Decreto n. 2816 del 1999;
- Iscrizione all'Elenco Nazione dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) n. 1498 del 10.12.2018;

nella quale vengono riportati:

- ✓ Il rilievo del clima acustico ante operam eseguito da un tecnico competente in acustica utilizzando un fonometro integratore opportunamente calibrato prima e dopo la misura
- ✓ Valutazione della pressione acustica sui ricettori sensibili nella fase di cantiere ed in quella di esercizio tenendo conto del fondo misurato nella fase ante operam e della pressione acustica generata nella fase di cantiere e in quella di esercizio.

Per quanto concerne le precisazioni richieste al punto 3), trattandosi di un intervento che verrà realizzato, anche se in una porzione marginale e di superficie molto contenuta, all'interno di un SIN, in applicazione dei criteri di massima tutela ambientale, tutti i materiali che verranno scavati, verranno gestiti come rifiuti (EER 170504 terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*) e non come sottoprodotti così come consentito dal D.P.R. 120/2017 "*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12*

settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”.

In risposta a quanto richiesto al punto 4) in relazione osservazioni del pubblico pubblicate sul sito del MATTM, in aggiunta a quanto contro dedotto con la nostra nota datata 27/01/2020, con particolare riferimento alle osservazioni presentate dal sig. Rosario Manno in data 12/12/2019, si prende innanzitutto atto dell’onestà intellettuale del sig. Manno il quale, nella sua osservazione, precisa di aver fatto solo “*un esame sommario dello Studio preliminare ambientale allegato al progetto*”.

Una analisi più approfondita di tale Studio avrebbe infatti consentito al sig. Manno di verificare che lo stesso è stato elaborato da una società leader nell’elaborazione dei modelli di dispersione degli inquinamenti in atmosfera e che il campo meteorologico 3D con risoluzione oraria per l’intero anno 2018 è stato costruito per mezzo del modello CLMET utilizzando in input l’output del modello meteorologico regionale WRF (Weather Research and Forecasting). E’ stata quindi effettuata una stima degli impatti sulla qualità dell’aria per mezzo del modello di dispersione CALPUFF versione 7.2.1 (U.S. EPA, 2017). Infine, la valutazione degli impatti è stata eseguita mediante confronto con i limiti imposti dalla normativa ai livelli di concentrazione in termini di impatto a breve termine (data la tipologia di impianto). Per l’ammoniaca, per cui non esiste un limite di legge, si è fatto riferimento agli standard sulla qualità dell’aria del Ministero dell’Ambiente dell’Ontario.

Per ulteriori approfondimenti relativi ai modelli utilizzati, si rimanda a quanto riportato alle pagine 19 e seguenti dello Studio di impatto atmosferico dove, tra l’altro, vengono declinati i criteri di selezione del sistema modellistico CALMET/CALPUFF ed illustrata la modellazione effettuata.

Anche se non richiesto dalla nota di codesto spettabile Ministero, si ritiene utile formulare alcune considerazioni sulla comunicazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V datata 29/01/2020 e pervenuta a codesto Ministero dell’Ambiente in data 17/02/2020 ovvero oltre ai termini previsti dalla norma e fissati per la procedura in esame al 13-12-2019 (termine non derogabile come espressamente previsto dall’art. 7-bis, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

La comunicazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, richiama la nota prot. n.7449 del 27/11/2019 con la quale la Soprintendenza di Messina ha dichiarato che l’area relativa al progetto “non ricade in zona sottoposta a tutela ai sensi del Piano Paesaggistico”.

La stessa Soprintendenza di Messina precisa che l’area interessata dall’intervento, non ricada in “zone già note di interesse archeologico” e che l’area di importanza storica, culturale e archeologica più prossima al sito di interesse è situata nella zona nord di Capo Milazzo, nel territorio dell’omonimo Comune, a più di 5 Km di distanza in linea d’aria.

La comunicazione del Ministero per i beni e le attività culturali di cui trattasi precisa peraltro che “*l’area di progetto, inserita in un contesto costiero fortemente industrializzato, comprende la Raffineria e la centrale elettrica dei limitrofi Comuni di*

Milazzo e San Filippo del Mela, risulta a circa 400 metri di distanza (quindi non è interessata n.d.r.) dal vincolo ex art. 142, comma 1, lettera a, del decreto legislativo n.42/2004 e approssimativamente alla stessa distanza dal perimetro (quindi non è interessata n.d.r.) del vincolo ex art. 142, comma 1, lettera c dello stesso Decreto (Torrente Muto-Gualtieri)".

Detta nota si conclude richiamando la sensibilità del contesto "attualmente compromesso dagli insediamenti industriali" e "gli aspetti di tutela archeologica evidenziati dalla Soprintendenza di Messina" (che ha precisato che "l'area di importanza storica, culturale e archeologica più prossima al sito di interesse è situata a più di 5 Km di distanza in linea d'aria") affermando di essere dell'avviso che le opere di cui trattasi debbano essere assoggettate a Valutazione di Impatto Ambientale.

In relazione ai contenuti della nota del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo pervenuta in data 17/02/2020, si evidenzia che le aree interessate dall'intervento di cui trattasi, come confermato dallo stesso Ministero, NON ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e NON ricadono in aree sottoposte a vincolo archeologico ma sono aree interessate da significativi rimaneggiamenti effettuati prima dell'arrivo dell'attuale gestore del laminatoio.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce la convinzione già espressa nella nostra comunicazione datata 27/01/2020 che la richiesta di assoggettare l'intervento in argomento alle procedure di VIA per gli stessi contenuti riportati nella nota del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di cui trattasi, rappresenti un inutile appesantimento del procedimento, con aggravio di costi per il Pubblico e per il privato. Assoggettare il progetto proposto alla procedura di VIA non porterebbe infatti nessun vantaggio diretto per gli approfondimenti ritenuti eventualmente necessari che, al contrario, potrebbero essere svolti molto più semplicemente, prescrivendo, all'interno del provvedimento di esclusione dalla VIA, l'effettuazione dei (limitatissimi) scavi previsti con la presenza di una società incaricata di effettuare la sorveglianza archeologica.

Si ricorda infine che Terna S.p.A., gestore della rete elettrica nazionale, nello scorso mese di dicembre, attraverso lo strumento del Capacity Market, ha selezionato il progetto della centrale peaker di Giammoro come centrale al servizio del bilanciamento della rete a partire dal gennaio 2023.

La realizzazione di impianti dedicati al bilanciamento della rete elettrica a livello regionale rappresenta la soluzione individuata al fine di permettere il mantenimento e lo sviluppo degli impianti a fonti rinnovabili realizzati e previsti, ed evitare rischi di "black out" elettrico.

Con riserva di integrare, qualora necessario, quanto sopra riportato, si porgono distinti saluti.

Duferco Sviluppo S.p.A.

Massimo Rolandi

(firmato digitalmente)

- Allegato: Relazione tecnica redatta da Otospro S.r.l.: *"Monitoraggio ante operam e Previsione impatto acustico - Impianto peaker per bilanciamento rete elettrica di Giammoro - Pace del mela (ME)"*